



TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice Unico, dr. Mario CODERONI, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti di causa, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.

È evidente, infatti, come il rapporto tra le parti riguardante l'immobile adibito a sede dell'Associazione ricorrente, non possa in alcun modo inquadrarsi nell'ambito della concessione amministrativa di natura pubblicistica, dovendosi invece qualificare come rapporto di comodato gratuito a titolo privatistico.

Ciò si ricava chiaramente dal contenuto della delibera comunale in data 30/05/1997 (doc. 2 di parte ricorrente), ove è lo stesso Comune che parla espressamente di "comodato gratuito", rinviando anche, per la disciplina del rapporto, alle norme di cui agli artt. 1803, 1805, 1807, 1809, 1810 e 1812 c.c. (cfr. punti 1, 6 e 7 della delibera citata).

Ancora, nello stesso contratto, al punto 9, è previsto che «sarà competente il Foro di Piacenza», con evidente riferimento alla giurisdizione del tribunale ordinario (atteso che non vi sono sedi della giurisdizione amministrativa a Piacenza), così mostrando la volontà delle parti di considerare il rapporto come avente natura privatistica.

Tale conclusione è confermata anche dal rilievo per cui, all'epoca della delibera in oggetto, come si evince dalle premesse della stessa, il bene immobile era di proprietà delle Ferrovie dello Stato e si trovava nella disponibilità del Comune di Piacenza in forza di contratto di locazione con l'ente proprietario; è quindi assolutamente evidente come tale bene non avrebbe potuto essere oggetto di concessione da parte dell'ente locale, non essendone lo stesso proprietario.

Sul punto non possono rilevare eventuali successive modifiche sulla proprietà del bene (che risulta, allo stato, passata al Comune), dal momento che comunque non è mai mutato il titolo in forza del quale l'Associazione Pendolari Piacenza detiene i locali in cui è ospitata la propria sede, come dimostrano le stesse argomentazioni del comune convenuto, che sostiene comunque il proprio diritto a riottenere la disponibilità del bene a semplice richiesta, come previsto dalla

delibera del 1997 già esaminata; del resto, come si ricava dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima della presente causa (si vedano in particolare le lettere di cui ai docc. 8 e 9 di parte ricorrente), lo stesso ente locale ha sempre considerato valido e persistente il contratto di comodato gratuito, facendo ad esso riferimento come titolo legittimante la detenzione dei locali da parte della ricorrente. Del resto, ove fosse stato preso un provvedimento nel senso di mutare la natura e la destinazione del bene, nonché il rapporto negoziale con l'associazione ricorrente, lo stesso dovrebbe ritenersi inefficace, proprio a fronte della esistenza e validità del rapporto negoziale privatistico tra le parti, che non poteva certo essere posto nel nulla in maniera unilaterale da parte del Comune.

In ogni caso, si osserva come, la condotta contestata dall'associazione ricorrente quale spoglio della sua legittima detenzione, ovvero la avvenuta sostituzione della serratura della porta di accesso ai locali e la mancata consegna di copia delle nuove chiavi, consiste in una mera attività materiale, del tutto slegata da qualsiasi esercizio di poteri autoritativi nell'ambito dell'espletamento delle funzioni pubbliche proprie del Comune e, come tale, rientrante perciò nella giurisdizione dell'AGO e non in quella amministrativa (Cass. Sez. Un. n. 23396 del 31/10/2006; n. 10375 del 8/05/2007 e n. 23561 del 12/09/2008, in precedenza, v. n. 6189 del 17.04.2003 e n. 20346 del 21/10/2005).

In particolare non può assumere alcun rilievo in proposito la ordinanza comunale del 20/02/2012 di sgombero dei locali notificata all'associazione ricorrente, dal momento che lo spoglio qui contestato è stato posto in essere pacificamente non già in attuazione di tale ordinanza, ma per altri motivi e quindi in maniera del tutto autonoma, come si evince dalle stesse difese dell'ente convenuto (che non ha mai posto l'ordinanza a sostegno delle proprie ragioni).

È pure pacifico in giurisprudenza che nessun ostacolo alla giurisdizione del giudice ordinario discende dall'impossibilità di condannare l'amministrazione ad un *facere*, poiché tale condanna è ammissibile quando si tratti di ordinare alla P.A. un mero comportamento materiale, che non implichi né incida sull'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali (Cass. sez. Unite, Ord. n. 22521 del 20/10/2006; n. 599 del 14/01/2005; sent. n. 9557 del 1/07/2002; n. 39 del 29/01/2001 e n. 924 del 22/12/1999).

Passando quindi all'esame del ricorso nel merito, è innanzitutto dimostrato il possesso, o meglio la detenzione qualificata, dell'Associazione Pendolari di Piacenza sui locali per cui è causa, proprio in forza del già esaminato contratto di comodato, il che legittima la ricorrente ad agire in reintegra ai sensi dell'art. 1168 c.c..

Deve poi rilevarsi che è sostanzialmente pacifico in atti quanto accaduto in data 4/04/2012 e denunciato dalla ricorrente, ovvero l'avvenuto cambio della serratura della porta di accesso alla

sede dell'associazione, effettuato dal Comune convenuto, in assenza di qualunque rappresentante o componente dell'associazione stessa; la circostanza è stata tranquillamente ammessa dal Comune, il quale ha tentato di giustificarla sostenendo che l'intervento era stato posto in essere a tutela della sicurezza ed integrità dei locali stessi, in quanto la porta di accesso era stata trovata aperta ed i locali incustoditi.

Tale condotta costituisce chiaramente uno spoglio della detenzione della ricorrente sui locali in oggetto, spoglio che ha le caratteristiche della violenza e della clandestinità (pur essendo sufficiente, ai fini della reintegra, la sussistenza di uno solo tra tali presupposti). Quanto alla clandestinità è infatti pacifico e comunque risultante dalla documentazione in atti, che il cambio della serratura è stato eseguito in assenza di qualsiasi rappresentante o comunque componente dell'associazione ricorrente, dal momento che quest'ultima ne è venuta a conoscenza soltanto il giorno dopo e, peraltro, come dichiarato in udienza dal signor FITTAVOLINI e non contestato dalla difesa convenuta, tramite notizie di giornale; è poi del tutto irrilevante il fatto che la condotta sia avvenuta "alla luce del sole, in presenza di testimoni" (vedi comparsa di costituzione pagina 11, punto 3), poiché è sin troppo evidente che la clandestinità va riferita alla conoscenza o meno dello spoglio da parte del possessore e non già di eventuali terzi estranei.

Lo spoglio è poi sicuramente anche violento, dovendosi tale requisito intendere come contrarietà alla volontà del possessore, contrarietà che è emersa soprattutto dal successivo rifiuto del comune di reintegrare l'associazione pendolari del possesso dell'immobile.

La condotta contestata al Comune appare del tutto ingiustificata, anche alla luce delle motivazioni addotte dall'ente convenuto.

In primo luogo, infatti, non è stata assolutamente dimostrata nel presente giudizio la circostanza posta a base dell'intervento, ovvero la asserita mancata chiusura della porta di ingresso dei locali; circostanza che, peraltro, appare assai poco verosimile, essendo l'associazione stessa il primo soggetto interessato ad una corretta custodia dei locali, nei quali sono presenti propri arredi, computer e documentazione inerente la sua attività.

In ogni caso, laddove anche si volesse dare per ammessa la rinvenuta apertura della porta di ingresso, il comportamento del Comune risulterebbe comunque ingiustificato e contrario a buona fede, poiché l'ente ben avrebbe potuto avvisare dell'accaduto il responsabile dell'associazione e chiedergli di intervenire e, solo in caso di mancato riscontro, intervenire in proprio.

Peraltro, come già accennato, urta contro le motivazioni addotte dal comune a giustificazione del proprio operato, il successivo atteggiamento del Comune stesso, il quale – pur formalmente affermando la facoltà della ricorrente di rientrare presso l'immobile (v. lettera del 18.04.2012, doc. 20 di parte ricorrente, nonché pag. 11, punto 4 della comparsa di costituzione) – non ha però mai consegnato o messo altrimenti a disposizione dell'associazione le nuove chiavi dei locali.

Tale atteggiamento è peraltro indicativo della sussistenza dell'*animus spoliandi*, cioè del fatto che la condotta qui contestata è stata in realtà posta in essere dal Comune con la finalità di estromettere l'associazione ricorrente dai locali adibiti a propria sede.

Come già accennato poi, non può assumere alcun rilievo l'ordinanza di sgombero in data 20.02.2012, poiché il cambio della serratura qui contestato non ha costituito esecuzione di tale ordinanza (ed è quindi superfluo in questa sede verificare la fondatezza e validità di tale provvedimento).

Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando al comune convenuto la consegna alla ricorrente delle chiavi di accesso ai locali.

In questa sede non può essere esaminata e decisa la domanda di risarcimento dei danni, essendo la dal momento che la fase interdittale è esclusivamente destinata all'emissione dei provvedimenti sommari di reintegra o manutenzione, mentre eventuali risarcimenti dovuti dovranno essere oggetto della successiva fase di merito possessorio (ove instaurata).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota depositata dalla difesa ricorrente.

P.Q.M.


Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.:

– accoglie il ricorso proposto dall'Associazione Pendolari di Piacenza e, per l'effetto, ordina al Comune di Piacenza di reintegrare la ricorrente nella detenzione qualificata dei locali, adibiti a sede dell'associazione, siti in Piacenza, P.le Marconi, mediante consegna di copia delle nuove chiavi di accesso, nonché di astenersi dal porre in essere qualsiasi altra condotta idonea a ledere o molestare il possesso della ricorrente;

– condanna il Comune di Piacenza al pagamento, in favore dell'Associazione Pendolari Piacenza, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Piacenza, in data 27 giugno 2012.

Si comunichi.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(REBOCCI Maria Grazia)

Il Giudice

Dr. Mario CODERONI